

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 – 2023
NOTA DI AGGIORNAMENTO
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Oldenico
Provincia di Vercelli**

SOMMARIO

PREMESSA

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

La Commissione Arconet, in data 11 aprile 2018, ha definito le linee guida del Nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; successivamente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2018, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recepito la proposta della Commissione ed ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1. del principio contabile applicato concernente la programmazione, approvando un modello di D.U.P. semplificato.

Nel sopra citato decreto si precisa che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 *(dal 2020 non più necessario per effetto dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019)*,
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Il punto 8.4.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

Dato che la popolazione di questo ente risulta inferiore a 2000 abitanti, il presente Documento Unico di Programmazione è stato redatto in forma semplificata, in conformità al suddetto principio contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019 del 17.06.2019):

Quinquennio 2019/2024

ARCO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (D.U.P.S e Bilancio di Previsione):

Triennio 2021/2023

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

In particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni:

- a) Servizi socio assistenziali in convenzione con il Comune di Vercelli

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Oldenico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 26.04.2017 ha provveduto all'individuazione degli enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e degli enti, aziende e società da ricomprendere nell'area del consolidamento, ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

I soggetti rientranti nel GAP del Comune di Oldenico, tutti partecipati e nessuno controllato, sono:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE %
Servizio Idrico Integrato	Società	P	D	0,266
C.O.VE.VA.R.	Consorzio	P	D	0,28

L'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

In merito alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non prevede varianti al Piano Regolatore Comunale.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147 veniva introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

L'ultima modifica si è avuta con la legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito la IUC-TASI ed ha riscritto le disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU (nei commi da 739 a 783). Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente l'Ente si è dotato di un nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 17/06/2020, con deliberazione n. 14.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 22/09/2020 è stato approvato inoltre un nuovo Regolamento per la disciplina della TARI.

In merito alla TARI (tassa sui rifiuti) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

La normativa individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore. Secondo l'attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione. La suddetta deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario.

La politica tributaria dovrà essere improntata ad una equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi, a garantire un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

L'utilizzo dei beni comunali è improntato al conseguimento di un adeguato introito per affitti, ecc...

Le entrate tributarie verranno iscritte con gli importi pari a quelli dell'esercizio 2020 poichè l'indirizzo in materia è di mantenere invariate le aliquote e le tariffe.

Pertanto la previsione per gli esercizi 2021/2023 sarà impostata sulla base di tali provvedimenti.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali in vigore alla data odierna sono le seguenti:

IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,6
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,0
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione D/10	9,4
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,4
Aree fabbricabili	9,4
Terreni agricoli	7,8
Detrazione per abitazione principale	200,00

Il gettito IMU viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

TARI

Le tariffe attualmente in vigore sono quelle dell'anno 2020, in attesa di approvazione del piano economico finanziario 2021, validato dal COVEVAR.

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente	0,24607	109,71731
2 componenti	0,28708	256,00716

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

3 componenti	0,31638	329,15193
4 componenti	0,33981	402,29680
5 componenti	0,36325	530,30033
6 o più componenti	0,38082	621,73142

tenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,08398	0,94895
102	Campeggi, distributori carburanti	0,17584	2,01104
103	Stabilimenti balneari	0,09973	1,13509
104	Esposizioni, autosaloni	0,07874	0,91245
105	Alberghi con ristorante	0,28082	3,20817
106	Alberghi senza ristorante	0,20996	2,39062
107	Case di cura e riposo	0,24933	2,85414
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,26245	2,99649
109	Banche ed istituti di credito	0,14435	1,64241
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,22833	2,59501
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,28082	3,21182
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,18896	2,15338
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24145	2,75560
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,11285	1,27743
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14435	1,64241
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,27026	14,47876
117	Bar, caffè, pasticceria	0,95532	10,88370
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,46191	5,26666
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,40417	4,59510
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,59045	18,14681
121	Discoteche, night club	0,27295	3,12423

La normativa vigente impone ai Comuni la copertura dei costi nella misura del 100%.

Poiché le tariffe suindicate sono quelle applicate nell'esercizio 2019, si dovrà provvedere al ricalcolo delle tariffe 2020 e successivi, non appena si sarà in possesso dei costi di gestione definitivi che consentiranno il calcolo corretto del piano finanziario. Dopodiché si potranno stabilire le tariffe definitive e si potrà provvedere all'emissione di ruoli di eventuale conguaglio.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'articolo 1, commi 816-847, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha riformato la normativa riguardante TOSAP, COSAP, ICP e DPA, CIMP, Canone per l'occupazione delle strade, riunificandole in una sola forma di prelievo fiscale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni, le province, le città metropolitane, dovranno disciplinare con proprio Regolamento il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

L'ente sta predisponendo il regolamento relativo al canone unico patrimoniale; entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio 2021/2023 da parte degli enti locali, provvederà alla determinazione delle relative tariffe.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Si confermano le aliquote vigenti.

PROVENTI DELLE SANZIONI AL CDS

Non sono stati previsti in quanto non si prevede il servizio di Polizia Locale

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, così come le entrate derivanti da alienazione di aree cimiteriali.

Si prevede un finanziamento statale straordinario per opere di messa in sicurezza immobili comunali.

Per eventuali altre spese si potrà fare ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti e nei tempi consentiti dalle norme vigenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovi debiti.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Oldenico, dovrà continuare nell'attuale politica che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso.

Sarà costante e continuerà l'impegno a favore del sociale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2021-2023 risulta negativo.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

A decorrere dall'annualità 2020, per effetto dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019, cessano di applicarsi diverse disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa tra cui l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C6	1	1	
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	1	1	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: n. 1

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L' art. 91 del TUEL n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e viene inoltre stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L' art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall' art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Per quanto riguarda la programmazione del personale sostanzialmente sono previste politiche di mantenimento dell'attuale dotazione organica, nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà mantenere l'attuale situazione del personale dipendente come di seguito:

- Istruttore Amministrativo - n.1 dipendente - cat. C

Nel caso in cui il personale dipendente in servizio debba lasciare l'Ente per quiescenza o mobilità, l'Ente dovrà nei limiti e con le modalità di legge, provvedere alla repentina sostituzione.

Verranno autorizzate, per il triennio 2021/2023, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e ss.mm. e ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Per il triennio 2021/2023 la Giunta si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in considerazione di modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente e/o diversa scelta di gestione dei servizi ovvero qualora si verificassero esigenze tali determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2021/2023.

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 prevede che gli Enti adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Il programma delle opere pubbliche deve essere contenuto nel Documento Unico di programmazione dell'ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Occorre evidenziare che in data 16 gennaio 2018 con Decreto n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo provvedimento recante: "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. ", con il quale sono state introdotte alcune novità relative ai contenuti tipo del Programma come ad esempio le opere incompiute, il cd. codice CUI, i requisiti delle opere per l'inserimento nella prima annualità.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a ricercare, come sopra cennato, le possibili sinergie per il reperimento di fondi in quanto questo Comune non dispone di capacità di autofinanziamento.

Non si fa luogo alla redazione del programma triennale delle opere pubbliche non essendo, allo stato attuale, previste opere di importo pari o superiore ad € 100.000,00

Si riportano gli investimenti programmati per il triennio 2021/2023.

Riepilogo Investimenti Anno 2021

OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO
COSTRUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	Fondi proprio bilancio (proventi da concessioni edilizie)
OPERE DI MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2021	100.000,00	Contributo statale 2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	81.300,00	Contributo statale 2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.600,00	Fondi bilancio (proventi da concessioni cimiteriali)
TOTALE	193.900,00	

Riepilogo Investimenti Anno 2022

OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO
COSTRUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	Fondi proprio bilancio (proventi da concessioni edilizie)
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2021	50.000,00	STATALE 2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.600,00	Fondi bilancio (proventi da concessioni cimiteriali)
TOTALE	57.600,00	

Riepilogo Investimenti Anno 2023

COSTRUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	Fondi proprio bilancio (proventi da concessioni edilizie)
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2021	50.000,00	STATALE 2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.600,00	Fondi bilancio (proventi da concessioni cimiteriali)
TOTALE	57.600,00	

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008, all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Il successivo comma 2, prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

L'elenco dei beni immobili, alla data di redazione del presente documento, suscettibili di valorizzazione/ovvero dismissione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n.112, convertito in Legge 06.08.2008 n.133, risulta invariato.

Alla luce di quanto sopra si precisa che per gli anni 2021/2023 non sono previste, alla data odierna, alienazioni e pertanto non verrà redatto il Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge.

Il D.M. Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando 3 saldi diversi: “W1” Risultato di Competenza – “W2” Equilibrio di Bilancio – “W3” Equilibrio complessivo.

L'obbligo è quello di conseguire un risultato di competenza non negativo e l'obiettivo è quello di rispettare anche l'equilibrio di bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli "impegni" assunti.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente attraverso l'Ufficio Finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Si precisa che, ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) non sono più in vigore, a decorrere dal 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) e che il pareggio sui saldi di cui all'art. 9 Legge 243/2012 è applicato al comparto enti locali, non al singolo ente.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.